

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 988

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro del tesoro
(DINI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(MASTELLA)

(V. Stampato Camera n. 1180)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla
razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni
interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposi-
zioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) SpA e delle società controllate interamente dallo stesso nonché del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi».

All'articolo 2:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.

2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato».

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1994 ().*

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea, nonché di emanare disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla

(*) V., inoltre, il successivo errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1994.

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) SpA e delle società controllate interamente dallo stesso nonché del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Articolo 2.

1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Articolo 3.

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si intende come numero fisso di componenti ed è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Articolo 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

diverse dalle funzioni giurisdizionali. Per l'esercizio di queste ultime, resta ferma la composizione dei collegi stabilita dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive, con eventuale assegnazione di ufficio di durata non superiore ad un anno. L'articolo 3, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si interpreta nel senso che i presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo sulle amministrazioni dello Stato fanno parte dei collegi della sezione di controllo, fermo restando il numero dei componenti.

Articolo 4.

1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o società coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poichè poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà:

a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;

b) nei limiti di 1.050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime società, per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalità di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.

Articolo 5.

1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.

4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAl dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAl, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.

5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Le società, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma. Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le società sono tenute a corrispondere all'INPDAl, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.

Articolo 6.

1. I contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, per le quali l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa, si sciolgono per effetto della dichiarazione di liquidazione coatta, a meno che il Commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, se è stato nominato, e con l'autorizzazione dell'autorità di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vigilanza, non dichiarati di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni novanta dalla dichiarazione di liquidazione coatta.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, rileva quale presupposto per l'applicazione nei confronti delle società poste in liquidazione, sia di norme di legge e di regolamento, sia di provvedimenti amministrativi o di clausole contenute in atti e contratti di qualsiasi tipo relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della liquidazione coatta.

Articolo 7.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società.».

Articolo 8.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 7.

Identico.

Articolo 8.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.

2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater* si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'articolo 4, comma 9.

2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-*quater*, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-*quater*, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.

2-septies. Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater*, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.».

2. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, introdotto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, è abrogato.

Articolo 9.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorchè posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.».

Articolo 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, è sostituito dal seguente:

«3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 9.

Identico.

Articolo 10.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione negli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Società le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.».

Articolo 11.

1. Le disponibilità del Fondo rotativo, di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono in ragione del 50 per cento al Fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario e **degli enti previdenziali**, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a 5 anni, e per un importo massimo non superiore a 2 miliardi di lire. **Il contributo agli interessi sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento;**

b) investimenti per l'innovazione tecnologica e **per la tutela ambientale**, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 11.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a **tre miliardi di lire**;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, **e per la tutela ambientale.**

2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

Articolo 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1991, n. 53, è soppresso.

Articolo 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI - PAGLIARINI -
MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. Identico.

Articolo 12.

Identico.

